



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM - PORDENONE

CONFCOOPERATIVE
Pordenone



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE-UDINE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



SACILE / BRUGNERA
BUDOIA / CANEVA
POLCENIGO

DISTRETTO DEL COMMERCIO "ALTO LIVENZA"

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO E ALL'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI TECNOLOGICI NECESSARI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NONCHE' ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE.

AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI DISTRETTO MEDIANTE L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO, DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2021, N. 3, (DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE, LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO UNA NUOVA ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SVILUPPOIMPRESA) - DPREg n. 165/Pres/2022.

CUP: E68C23000510002

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL BANDO
- ART. 2 BENEFICIARI E REQUISITI
- ART. 3 REGIME D'AIUTO: AIUTI DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831
- ART. 4 INTENSITÀ, AMMONTARE DELL'INCENTIVO E FONDI DISPONIBILI
- ART. 5 CUMULABILITÀ
- ART. 6 INIZIATIVE AMMISSIBILI
- ART. 7 SPESE AMMISSIBILI
- ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI
- ART. 9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- ART. 10 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 11 RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
- ART. 12 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
- ART. 13 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
- ART. 14 RINUNCIA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO
- ART. 15 CONTROLLI
- ART. 16 INFORMAZIONI GENERALI
- ART. 17 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
- ART. 18 PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 3/2021, il Comune di SACILE, in qualità di capofila del Distretto di commercio "ALTO LIVENZA" predispone il presente bando finalizzato allo sviluppo tecnologico delle imprese, in particolare incentiva l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

ART. 2 BENEFICIARI E REQUISITI

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 3/2021, possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio e dell'artigianato che:

- a) operano nei settori di attività economica di cui all'allegato A al presente Bando, anche associate, consorziate tra loro o in forma cooperative;
- b) esercitano un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato A. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;
- c) per le imprese che appartengono ai settori dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i., iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo alla relativa sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) come risultante dalla visura camerale;
- d) hanno sede o un'unità operativa all'interno degli ambiti territoriali del Distretto del Commercio "ALTO LIVENZA" (Comuni di Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo);
- e) risultano iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio e risultare attive alla data di presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute come previsto dal seguente art. 11;
- f) non si trovano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, prima della data di presentazione della domanda di contributo;
- g) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

2. Nel caso sia ammissibile l'attività di cui al Codice Ateco secondario e nel caso di imprese artigiane, sono ammissibili esclusivamente gli interventi riferiti all'attività commerciale.

3. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

4. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale sul territorio del Distretto del Commercio "Alto Livenza".

5. Le imprese richiedenti il contributo non devono avere debiti liquidi ed esigibili verso uno dei Comuni del Distretto del Commercio ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti per i quali sono stati legalmente messi in mora né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, per i quali abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; analogamente per il soggetto giuridico attraverso la cui forma viene esercitata l'impresa.

ART. 3 REGIME D'AIUTO: AIUTI DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n° 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023 e s.m.i..

2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i..

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento medesimo, richiamati nell'allegato B al presente Bando.

ART. 4 INTENSITÀ, AMMONTARE DELL'INCENTIVO E FONDI DISPONIBILI

1. La misura massima dell'incentivo è pari al 50% (cinquanta per cento) della spesa ammissibile.

2. **La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Bando è compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 15.000 euro.** Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 7.500,00 euro per una spesa di 15.000,00 euro e oltre.

3. In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 60% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.200,00.

4. Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 250.000,00. È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

5. Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva di cui al comma precedente sono state stabilite le seguenti quote, pari a complessivi euro 127.500,00, di risorse specifiche da destinare a contributi a favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nei singoli Comuni del Distretto del Commercio come di seguito indicato:

	Fondo riservato per Comune (€)	Fondo generale per tutto il territorio del Distretto del Commercio (€)
Brugnera	30.000,00	
Budoia	7.500,00	

Caneva	22.500,00	
Polcenigo	7.500,00	
Sacile	60.000,00	
TOTALE	127.500,00	122.500,00

6. I Fondi sono assegnati alle imprese in ordine cronologico impegnando prioritariamente le quote riservate per ciascun Comune relativamente alle domande presentate per progetti di investimento nei rispettivi Comuni. Laddove le domande dovessero eccedere la quota riservata per il singolo Comune, la domanda di contributo concorrerà – sempre in ordine cronologico – alla quota del Fondo complessivo, pari a 122.500,00 euro, generale per tutto il territorio del Distretto del Commercio. Gli eventuali fondi residuali delle quote riservate per ciascun Comune non impegnati al termine della scadenza di apertura del periodo di presentazione delle domande di contributo verranno utilizzati ad incremento del Fondo complessivo generale per tutto il territorio del Distretto del Commercio.

ART. 5 CUMULABILITA'

1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici purché gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa.

ART. 6 INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le iniziative individuate all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 e relative alle seguenti tipologie di interventi:

- a) all'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi;
- b) sviluppo tecnologico correlato alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati;
- c) allo sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Technology (IT);
- d) l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici finalizzati allo sviluppo sostenibile.

2. Le spese non ricomprese nei punti precedenti sono considerate non ammissibili.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del presente Bando sono ammissibili le seguenti spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2024** (fa riferimento la data della prima fattura):

- a.1) Acquisto hardware e software, dispositivi digitali fissi e mobili;
- a.2) Sviluppo siti web e di canali social marketing;
- a.3) Sviluppo siti e-commerce;
- a.4) spese per i servizi/canoni volti a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C);
- a.5) Spese per la connettività a banda larga;
- a.6) software e dispositivi tecnologici digitali per la sicurezza (sistemi di videosorveglianza, sensori di presenza, ecc.);
- a.7) software e dispositivi per la sicurezza informatica (gestione delle transazioni commerciali su internet inclusa la costituzione di Secure payment System, ecc.);

a.8) Acquisto di soluzioni e strumenti digitali volti al miglioramento dei processi di vendita (approvvigionamento, magazzino, tracciamento ordini, profilazione clienti, ecc.).

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 6 del presente Bando sono ammissibili le seguenti spese finalizzate all'efficientamento energetico e alla gestione dei rifiuti **sostenute a partire dal 1° gennaio 2024** (fa riferimento la data della prima fattura):

a.1) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura e umidità nei luoghi di lavoro;

a.2) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica;

a.3) modifica o sostituzione degli impianti di illuminazione (installazione di lampade LED in sostituzione di quelle tradizionali a incandescenza o alogene, sostituzione insegne luminose ad efficientamento energetico);

a.4) sostituzione di attrezzature con equivalenti a maggiore efficienza energetica (es. passaggio a attrezzature con classe energetica A, A+, A++, A+++ da attrezzature con classe inferiore);

a.5) sostituzione di infissi a maggiore isolamento termico;

a.6) installazione di oscuranti (es. tende, ecc.) per maggiore efficienza termica;

a.7) installazione di apparecchiature per il controllo degli impianti elettrici e di riscaldamento (domotica);

a.8) installazione di impianti fotovoltaico o solari termici e/o relativi accessori (es. batterie di accumulo);

a.9) acquisto di attrezzature per la gestione e smaltimento dei rifiuti (es. eco compattatori, frantumatore per vetro, pressa idraulica per cartone e plastica V4, ecc.)

a.10) acquisto di attrezzature per la vendita di prodotti sfusi;

a.11) acquisto di armadietti automatici quali punti di giacenza e ritiro dei prodotti (locker) e di distributori automatici;

a.12) regolatori di portata per ridurre i consumi di acqua;

a.13) acquisto di veicoli elettrici (e-bike, ciclomotori, ecc.) purché utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attività d'impresa;

a.13) colonnine per ricarica elettrica di e-bike, ciclomotori e automobili.

3. Sono ammesse le sole spese per investimento ad esclusione di spese per la gestione corrente.

4. L'acquisto di attrezzature e strumentazioni è ammissibile se di importo unitario superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA.

5. Le spese di cui ai commi 1 e 2 relativi all'installazione di impianti e lavori edili sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) che gli immobili, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, previo assenso scritto del proprietario;

b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e catastale.

6. Le spese di cui al comma 1 relative ai canoni e abbonamenti è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi.

7. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere riferite prevalentemente all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità locale localizzata nel Distretto del Commercio "Alto Livenza".

8. I beni e le attrezzature oggetto di contribuzione devono:

- a) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- b) essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- c) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
- d) non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 "Attività di noleggio e leasing operativo" della codifica Istat ATECO 2007, non sono finanziabili i beni oggetto dell'attività di noleggio.

ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) spese di gestione corrente;
- b) spese per servizi di consulenza;
- c) acquisto di terreni e fabbricati;
- d) costruzione di fabbricati;
- e) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'articolo 2;
- f) IVA, laddove non costituisca un costo indetraibile per l'impresa;
- g) imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- h) beni di consumo o soggetti a facile usura;
- i) beni usati o in leasing;
- j) acquisto di beni e servizi di tipo continuativo o periodico e quelle connesse al normale funzionamento dell'impresa beneficiaria;
- k) spese relative al personale dipendente dell'impresa;
- l) spese relative ai mezzi di trasporto;
- m) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza.

2. Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

ART. 9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune di Sacile esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo **comune.sacile@certgov.fvg.it**, indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: <<BANDO IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO "ALTO LIVENZA">>, seguita dalla denominazione puntuale dell'impresa richiedente.

2. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente via PEC a partire dalle ore 10.00 del giorno 10/07/2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 10/09/2024.

3. È ammessa la presentazione di una sola domanda da parte delle imprese.

4. La domanda è redatta secondo il modello di cui all'Allegato D predisposto dal Comune e pubblicato con il bando recante le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni rilevanti rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'istante dichiara il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

5. La domanda è integrata, altresì, dalla dichiarazione di impegno di rispetto del massimale degli aiuti erogati in regime de minimis, dalla dichiarazione di accettazione degli obblighi di tracciabilità.

6. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 Euro.

7. La domanda è irricevibile quando:

- a) non risulta firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- b) non è presentata nei termini di cui al paragrafo 1;
- c) qualora le spese risultino totalmente sostenute prima del termine di ammissibilità fissato dall'art. 7;
- d) non è presentata utilizzando il Modello D allegato al presente Bando.

8. A corredo della domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato D, occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi di cui al presente articolo, la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'intervento e delle spese, redatta secondo il modello di cui all'Allegato D dalla quale si evince la coerenza rispetto agli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 3/2021 e del regolamento;
- b) fatture e/o preventivi delle spese per le quali si richiede il contributo;
- c) per le spese di cui all'art. 7 comma 2 lettere da a.1) a a.6), idonea relazione dalla quale si evidenzia il miglioramento dell'efficienza energetica derivante dall'intervento;
- d) per le imprese che svolgono attività di commercio ambulante al dettaglio e ristorazione ambulante (Codici Ateco 47.8 e 56.10.4), sempreché ammissibili se con sede legale nel territorio del Distretto del Commercio, idonea documentazione attestante la presenza presso almeno un mercato di uno o più Comuni appartenenti al Distretto del Commercio "Alto Livenza" (SCIA, autorizzazione comunale o attestazione della presenza da parte del Comune in qualità di spuntisti/precari).

ART. 10 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce dal responsabile del procedimento le singole istanze pervenute tramite il modello di domanda e procede alla valutazione della regolarità e completezza di ciascuna domanda e della documentazione allegata.

2. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime.

4. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA	PUNTI
a.1) Acquisto hardware e software, dispositivi digitali fissi e mobili	2
a.2) Sviluppo siti web e canali social marketing	4
a.3) Sviluppo siti e-commerce	4
a.4) spese per i servizi/canoni volti a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C)	4
a.5) Spese per la connettività a banda larga;	8
a.6) Software e dispositivi per la sicurezza;	8
a.7) Acquisto di soluzioni e strumenti digitali volti al miglioramento dei processi di vendita (approvvigionamento, magazzino, tracciamento ordini, profilazione clienti, ecc...)	6
a.8) Dotazione di sistemi di video-allarme antirapina configurato secondo i parametri del Disciplinare del Protocollo Quadro del Ministero dell'Interno-Confcommercio Imprese per l'Italia-Confesercenti	8
a.1) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro;	2
a.2) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica;	4
a.3) modifica o sostituzione degli impianti di illuminazione	6
a.4) sostituzione di attrezzature con equivalenti a maggiore efficienza energetica;	6
a.5) sostituzione di infissi a maggiore isolamento termico;	8
a.6) installazione di oscuranti (es. tende, ecc.) per maggiore efficienza termica;	6
a.7) installazione di apparecchiature per il controllo degli impianti elettrici e di riscaldamento (domotica);	8
a.8) installazione di impianti fotovoltaico o solari termici;	5
a.9) acquisto di attrezzature per la gestione e smaltimento dei rifiuti (es. eco compattatori, ecc.);	4
a.10) acquisto di attrezzature per la vendita di prodotti sfusi;	4
a.11) acquisto di armadietti automatici quali punti di giacenza e ritiro dei prodotti (locker)	4

CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	PUNTI
Negozi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 m ²	8
Impresa con certificazioni o riconoscimenti ambientali (EMAS, ISO, Imprendigreen, ecc.) o aderenti a Comunità energetiche* o che s'impegna ad avviare tali percorsi entro la rendicontazione del contributo	10
Attività localizzate nelle zone omogenee A o B del Piano Regolatore urbano	4
Impresa giovanile o femminile*	5
Impresa start up (avviata da non più di 5 anni)*	8

Impresa di rivendita di prodotti tipici «locali» (e/o certificati DOC, DOP, IGP) o di prodotti tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali	2
Imprese dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura*	4
Imprese ambulanti	4
Occupazione di immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi*	10
Impresa che aderisce alle iniziative di marketing del Distretto del Commercio	5
Iniziative dirette a favorire la continuità delle imprese tramite successione tra l'imprenditore e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa	5

* vedi Allegato C "Definizioni"

5. I progetti che sulla base dei criteri di selezione di cui al precedente comma 4. totalizzano complessivamente un punteggio inferiore a 15 punti non sono ammessi al contributo. I punteggi di cui al comma 4 relativi ai "CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA" sono assegnati in base alla tipologia di spesa alla quale è associato l'ammontare di spesa più elevato. Al fine della determinazione del raggiungimento del punteggio minimo, i punteggi di cui al comma 4 relativi ai "CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ" sono cumulabili fra loro. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi assegnati alle voci "CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA" e "CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ".

6. Le proposte progettuali, il cui punteggio è maggiore o uguale al valore stabilito al comma 5, sono ammesse a contributo e inserite in un elenco, approvato dal Responsabile del Procedimento, in base all'ordine cronologico di ricezione come indicato al comma 2.

7. I punteggi relativi alla voce "CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA" verranno valutati in fase istruttoria in base all'ammontare delle voci di spesa ammissibili presentato in domanda. I punteggi relativi alla voce "CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ" verranno valutati in fase istruttoria in base a quanto risultante dalla visura camerale o dalla documentazione allegata in fase di domanda.

8. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato tramite PEC dal Responsabile del Procedimento Comune di Sacile ai soggetti che hanno presentato domanda.

9. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4. È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

10. Con l'atto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la conclusione e rendicontazione dell'iniziativa.

ART. 11 RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. L'impresa presenta la rendicontazione della spesa entro il termine stabilito dall'atto di concessione.

2. Il beneficiario si obbliga a concludere il progetto ammesso all'agevolazione e a presentare il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo **entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.**

3. Potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di 3 mesi previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria da inviare al Comune di Sacile entro il termine di rendicontazione della spesa di cui al comma 2.

4. Il beneficiario si obbliga a:

- a) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dal Comune, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di ammissione e di valutazione di cui all'articolo 10;
- b) consentire, in ogni fase del procedimento, al Comune o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- c) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte del Comune, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale. A tal fine si evidenzia che, prima dell'erogazione del contributo e fermo restando il mantenimento dei requisiti di impresa a prevalente partecipazione femminile o giovanile, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, è consentito:
 - alle società ammesse ai benefici la modifica della compagine societaria, purché ciò non determini lo scioglimento della stessa;
 - alle imprese individuali ammesse ai benefici, la trasformazione in società solo nel caso in cui ciò avvenga mediante il conferimento dell'azienda individuale e sia garantita la continuazione dell'attività;
- d) dare tempestiva comunicazione al Comune dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- e) fornire le informazioni e la documentazione afferente al progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dal Comune o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- f) conservare sino al termine di 10 anni dalla data dell'atto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in copia originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo, tramite modello F23; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- g) comunicare al Comune l'eventuale rinuncia al contributo;
- h) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

5. La partecipazione al presente Bando comporta l'autorizzazione da parte dell'impresa beneficiaria al Comune di Sacile e agli altri Enti e Associazioni partner del Distretto del Commercio

“Alto Livenza” all’utilizzo dei dati per l’invio di comunicazioni ed inviti alla partecipazione alle altre attività promosse nell’ambito del progetto del “Distretto del Commercio”.

ART. 12 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Il Beneficiario presenta tramite invio via PEC del Comune di Sacile, all’indirizzo **comune.sacile@certgov.fvg.it**, la richiesta di erogazione del saldo entro il termine perentorio di cui all’art. 11, pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca totale dello stesso; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.

2. Ai fini della rendicontazione l’istante deve presentare, a corredo del modulo di domanda, la seguente documentazione:

- a) copia dei documenti di spesa;
- b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario/postale, assegno bancario/circolare, copia dell’estratto conto e altri sistemi capaci di garantire tracciabilità del flusso finanziario);
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);
- d) relazione libera sull'intervento realizzato e sugli obiettivi raggiunti contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute;
- e) in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell’impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
- f) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento.

3. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite <i>home banking</i>)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; 	Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).
Ricevuta bancaria	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; 	Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).

<p>Ricevuta bancaria <i>cumulativa</i></p>	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione; 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella <u>ri.ba.</u> cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella <u>ri.ba.</u> non sia riscontrabile il n. della fattura è necessario allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).</p>
<p>Assegno non trasferibile</p>	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno; 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> • numero dell'assegno; • numero e data fattura; • l'esito positivo dell'operazione (*). </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non è sufficiente la sola matrice • Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
<p>Carta di credito (intestata al beneficiario)</p>	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal Fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa (*).</p>
<p>Carta di debito (intestata al beneficiario)</p>	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; 2) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa (*).</p>
<p>Acquisti on-line</p>	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto; • addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.</p>	

4. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

5. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non

sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo il termine di presentazione del rendiconto finale di spesa.

6. Non sono ammesse le compensazioni.

7. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

8. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto intestato al soggetto beneficiario.

9. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, il Comune assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la determinazione del contributo, ove concedibile, sulla base della documentazione agli atti.

ART. 13 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione all'atto della rendicontazione.

2. Non è prevista l'erogazione di somme a titolo di anticipo.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 11 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo, mantenendo l'intensità di contributo prevista dall'art. 4 comma 1 e fatto salvo il limite di spesa minima rendicontabile di cui all'art. 4 comma 3.

ART. 14 RINUNCIA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario del contributo può comunicare la rinuncia all'erogazione del contributo mediante presentazione di apposita dichiarazione scritta. In caso di rinuncia al contributo concesso, il Comune adotta il provvedimento di revoca.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca totale nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione e rendicontazione del progetto ammesso a contributo entro il termine di cui all'art. 11;
- b) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore ai limiti di cui all'art. 4;
- c) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- d) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo;
- e) qualora le spese risultino totalmente sostenute prima del termine di ammissibilità fissato dall'art. 7;
- f) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

3. Si procede a revoca parziale del contributo nei seguenti casi:
- a) qualora, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo all'intervento approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando, entro 2 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - b) mancato mantenimento dell'unità operativa in cui si è realizzato l'intervento nel territorio del Distretto del Commercio "ALTO LIVENZA" per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - c) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - d) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - e) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 2 anni dalla data di erogazione del contributo.

La revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati.

ART. 15 CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000.
2. Potranno essere operati dei controlli, a cura degli uffici comunali competenti, allo scopo di verificare la congruità e lo stato di corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle dichiarate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

ART. 16 INFORMAZIONI GENERALI

1. Il presente bando e il modello di domanda è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sacile al seguente link: <https://www.comune.sacile.pn.it/>
2. Le comunicazioni tra il Comune e il beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: comune.sacile@certgov.fvg.it.
3. Il Responsabile del procedimento è l'arch. Andrea Petracco.
4. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comune di Sacile - Area Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Attività Produttive

Orario di apertura al pubblico:

lunedì, martedì, venerdì: 10:00 - 13:00

giovedì: 10:00 - 13:00 / 16:30 - 17:30

Referente per l'istruttoria:

dott.ssa Elisa Spagnol tel. 0434 787177 e-mail elisa.spagnol@comune.sacile.pn.it

5. Avverso l'atto di conclusione del procedimento, potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ART. 17 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa che:

- il titolare del trattamento è il Comune nella persona del legale rappresentante Pro Tempore, attualmente il sindaco Carlo Spagnol, che con Decreto Sindacale n. 15 del 20.12.2019 ha delegato ai coordinatori d'area le sue funzioni in materia di trattamento dei dati per i procedimenti di loro competenza;
- i dati di contatto del DPO sono:
NICOLA MADRIGALI
Via Pietro Nenni 44 - Ospedaletto Euganeo (PD)
e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it
PEC: nicola.madrigali@ingpec.eu
- le finalità del trattamento attengono alla corretta esecuzione del rapporto oggetto del presente bando. La base giuridica è da ravvisarsi nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;
- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo a una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
- i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento, da trasmettere mediante pec al DPO e per conoscenza al Comune;
- l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);

- il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter concedere il contributo. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile concedere il contributo.

ART. 18 PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Andrea Petracco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATI:

- A: SETTORI AMMISSIBILI E SETTORI NON AMMISSIBILI
- B: CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" (UE) N. 2023/2831
- C: DEFINIZIONI
- D: MODULO DI DOMANDA
- E: QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA